LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 482-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6º Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 30 aprile 1954

modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1954 (V. Stampato N. 878)

d'iniziativa dei Senatori CIASCA, DE NICOLA, JANNACCONE, AZARA, BERTONE, MOLÈ, NASI, LUSSU, CIANCA, ZANOTTI BIANCO, SPALLICCI, TERRACINI, PALERMO, PAOLUCCI DI VALMAGGIORE, MASTROSIMONE e FRANZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1954

Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Saranno raccolti e stampati a spese dello Stato gli scritti editi e inediti di Francesco Saverio Nitti.

Art. 2.

L'incarico di raccogliere e di curare la stampa degli scritti medesimi sarà affidato ad apposito Comitato nominato dal Presidente della Repubblica e composto di alcuni parlamentari e studiosi delle discipline interessate. In qualità di segretario del Comitato sarà chiamato

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un rappresentante della famiglia Nitti, erede dell'opera edita e inedita e del carteggio.

Il Comitato pubblicherà anche una bibliografia completa.

Art. 3.

Di regola il Comitato pubblicherà due volumi all'anno.

La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, preventivata in lire un milione a volume, è imputata agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63.

La spesa graverà per lire un milione sul capitolo 38 dello stato di previsione dell'esercizio 1953-54 e per lire tre milioni sul capitolo 40 dello stato di previsione dell'esercizio 1954-55. In ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1962-63 la spesa graverà per lire due milioni su apposito capitolo da istituirsi nei predetti stati di previsione.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Identico.

La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, preventivata in lire un milione a volume, farà carico agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativi agli esercizi finanziari dal 1953-1954 al 1962-63, in ragione di lire 1.000.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, lire 3.000.000 per quello 1954-55 e lire 2.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura delle quote di detta spesa relative agli esercizi 1953-54 e 1954-55 si provvederà con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 38 e di quello n. 40 degli stati di previsione dell'indicato Ministero per i rispettivi esercizi.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI